

□ Interrogazione n. 731

presentata in data 21 marzo 2012

a iniziativa dei Consiglieri Massi, Bugaro, Zinni, Marinelli, Foschi, Ciriaci, Natali, Carloni, Acquaroli, Trenta

“Tribunale di Ancona sentenza del 20/01/2012 Società S.I.T.T. Srl”

a risposta orale urgente

Premesso:

che la Regione Marche con legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione" regolamentava in materia di impianti fissi di radiocomunicazione, fissando criteri molto più restrittivi rispetto q quelli normati a livello nazionale;

che tale legge è stato oggetto di ricorso presso la Corte Costituzionale presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con sentenza n. 307 del 7/10/2003 la Corte accoglieva parzialmente detto ricorso dichiarandone la parziale l'illegittimità costituzionale;

Considerato

che, a seguito dell'entrata in vigore di tali restrittive norme, il positivo trend aziendale della Società S.I.T.T. Srl di Ancona, già azienda leader sul territorio regionale per l'attività di installazione e collaudo degli apparecchi di telefonia sia fissa che mobile, ha avuto un repentino arresto, che portava alla dichiarazione di fallimento della Società (Tribunale di Ancona sentenza del 20/11/2006);

che ciò ha comportato la chiusura della Società con conseguente perdita del posto di lavoro per circa sessanta dipendenti, oltre alla ricaduta sull'indotto;

che il Curatore fallimentare, la cui relazione ha, in mancanza di prova contaria, valore presuntivo di veridicità in merito ai fatti dallo stesso appresi nell'esplicazione dei suoi compiti e in essa riferiti, ha attribuito la crisi dell'azienda "principalmente alla legge regionale n. 25 del 13/11/2001";

che la legge regionale n^25/2001 potrebbe elevare l'inquinamento elettromagnetico sugli utenti del servizio cellulare, coinvolgendoli loro malgrado alla potenza massima del loro cellulare poiché, com'è noto a tutti, tale potenza è direttamente proporzionale alla distanza tra il mobile e il sito radio della rete a cui è connesso;

Rilevato:

che la Curatela del fallimento della Società S.I.T.T. Srl ha citato in giudizio la Regione Marche al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti;

che il tribunale di Ancona con sentenza del 20/01/2012 ha accolto la tesi della difesa della Curatela, rinvenendo l'esistenza della responsabilità del legislatore regionale marchigiano per "illecito legislativo" avendo la legge regionale - illegittima in quanto dichiarata incostituzionale – provocato un danno ingiusto alla S.I.T.T., paralizzandone l'attività ed in particolare ledendo il suo diritto ad un corretto svolgimento della concorrenza sul mercato italiano, rendendo di fatto impossibile nelle Marche un'attività imprenditoriale che invece continuava ad essere regolarmente svolta nelle altre regioni italiane;

Tutto ciò premesso e rilevato i sottoscritti Consiglieri,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta per conoscere in maniera puntuale e dettagliata:

1. se intenda ottemperare alla sentenza del tribunale di Ancona che, in data 12 gennaio 2012, ha condannato la Regione Marche (ex art. 2043 c.c.) a risarcire alla Curatela Fallimentare tutti i danni causati alla SITT s.r.l. in seguito alla l.r. n. 25/2001;
2. se intenda attivarsi nelle sedi e con i mezzi opportuni affinché la SIIT di Ancona – con il risarcimento dei danni - possa riprendere la sua attività e dare così lavoro almeno ai 12 ex dipendenti rimasti;
3. se non ritenga che l'elevato numero .disoccupati nella provincia di Ancona sia tale da determinare una situazione di disagio socio economico;

4. se non ritenga che le aziende sane marchigiane, che operano effettivamente sul territorio ed hanno tecnologia per crescere, debbano avere una corsia preferenziale nella politica industriale marchigina;
5. se non ritenga valutare l'opportunità di iniziare una politica di aiuto alle PMI proprio da azioni direttamente collegabili alle decisioni normative conseguenti alle sue scelte che, possono avere comportato danni economici alla collettività per una non attenta valutazione, da parte dei servizi, sulla ricaduta sociale di tali decisioni;
6. se non si ritenga doveroso prendere le distanze dalle forzature politiche palesatesi nella precedente legislatura nell'adozione della legge 25/2001, dichiarata anticostituzionale, per rispetto nei confronti delle professionalità del personale addetto al coordinamento tecnico-legislativo.